

Norme in materia di risorse forestali.

Art. 41

(Arboricoltura da legno)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;

b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.

2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta.

(1)

3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.

(2)

4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.

5.

(ABROGATO)

(3)

Note:

1 Parole soppresse al comma 2 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

2 Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

3 Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014